



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

#### DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 40S-2019 - a carico del **minore** [REDACTED]  
(nato il [REDACTED])

relativo ai fatti accaduti il giorno 13 luglio 2019, durante lo svolgimento della Gara Giovanile Under 16 "Teodoro Soldati" presso il Golf Club Il Torrazzo.

\* \* \*

Con rapporto informativo del 17 luglio 2019 il sig. Matteo Mestroni, Arbitro Federale di livello 1, in servizio alla Gara Giovanile Under 16 "Teodoro Soldati" svoltasi presso il Golf Club Il Torrazzo, riferiva che al termine delle premiazioni il giocatore [REDACTED] [REDACTED] aveva chiesto di visionare lo score del minore [REDACTED] che sopraggiungeva e con il quale si accertava che alla buca 16 il risultato di 4 colpi, in un primo momento confermato dal minore, era stato in realtà di 5 colpi, come, appena ricostruita la buca, veniva subito riconosciuto da [REDACTED] che rilasciava una dichiarazione ammettendo l'errore, indicato come conseguenza di "distrazione per fretta".

In data 23 luglio 2019 veniva inviato al padre esercente la patria potestà sul minore indagato ed al Circolo di appartenenza dello stesso il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia - previe descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito, consistente nella violazione della Regola del Golf 3-3b, per avere colposamente sottoscritto e consegnato uno score riportante il punteggio in una buca inferiore per un colpo a quello effettivo ed indicazione delle pene edittali previste per l'illecito (peraltro doloso) previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia - fissava per il giorno 27 agosto 2019 la data per la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio e la pena della squalifica temporanea per il periodo di mesi 2 che in tal caso sarebbe stata applicata.

Ai fini della determinazione della ipotetica sanzione da irrogare in concreto per l'illecito per cui è imputazione, si era tenuto conto dell'assenza di precedenti, della giovane età e del franco comportamento del giocatore, che ha subito ammesso la propria responsabilità.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [REDACTED] per l'illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore [REDACTED] (nato il [REDACTED]) la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 2 (due).

Verona, 31 luglio 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori  
Avv. Enrico Cascella